

## VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 21/06/2021 APPALTO N.: L739

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SUPERCICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LE CITTÀ DI FIRENZE E PRATO LOTTO 7 COMUNE DI CAMPI BISENZIO (FI). CUP B81B17001020003 - CIG 868141524B.

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno ventuno (21) del mese di giugno, alle ore 9.35 il sottoscritto dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, Dott. Otello Cini, nella sua qualità di presidente del seggio di gara, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, come stabilito da atto dirigenziale n. 871 del 19/03/2020, col quale, stante la situazione di emergenza dovuta al contagio da Covid 19, sono state prese le necessarie misure di distanziamento sociale, procede con le operazioni previste in merito alla procedura in oggetto.

Richiamato il verbale della seduta del giorno 17 maggio 2021 nel corso della quale sono state esaminate le istanze pervenute per la partecipazione alla procedura in oggetto, dà atto che:

- ♦ la suddetta seduta è stata sospesa per richiedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, integrazioni della documentazione a n. 9 operatori economici per le motivazioni indicate nel predetto verbale;
- in data 07.06.2021 sono state trasmesse tramite la piattaforma Start le seguenti note di richiesta integrazioni: costituendo RTI con mandataria Rosi Leopoldo S.P.A.;
  - prot. n. 29484/2021 al Consorzio Integra Società Cooperativa;
  - prot. n. 29490/2021 a Cuzzolino Costruzioni Soc. coop di produzione e lavoro a r.l.;
  - prot. n. 29568/2021 a Antonio Picone;
  - prot. n. 29572/2021 al costituendo RTI con mandataria ACME SRL;
  - prot. n. 29579/2021 al costituendo RTI con mandataria Valbasento Lavori Srl;
  - prot. n. 29581/2021 al costituendo RTI con mandataria Consorzio Stabile GST s.c.ar.l.;
  - prot. n. 29582/2021 al costituendo RTI con mandataria La Calenzano Asfalti S.p.A.;
  - prot. n. 29583/2021 al costituendo RTI con mandataria VESCOVI RENZO SPA;
  - prot. n. 29584/2021 a Varvarito Lavori S.r.l.;
- i suddetti operatori economici hanno trasmesso, entro il termine del 11/06/2021, tramite la piattaforma START, documentazione integrativa;
- con nota dell'Ufficio Gare, pubblicata in data 18/06/2021 sulla piattaforma START, è stata fissata la data del 21/06/2021, alle ore 9.30, per la ripresa della seduta di gara.

Con riferimento all'esame della documentazione trasmessa a seguito del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 c. 9 del Codice dagli operatori economici si verifica, tra l'altro, quanto di seguito indicato:

❖ L'operatore economico Consorzio Integra Società Cooperativa ha prodotto: 1) In relazione alla risoluzione contrattuale richiesta dall'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. di Verona avente ad oggetto "Progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori e fornitura dei veicoli per la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico di tipo filoviario per la Città di Verona", il provvedimento di risoluzione contrattuale disposto dalla l'Azienda



Mobilità e Trasporti S.p.A. di Verona con lettera prot. P-0002938 del 05/10/2020 e l' atto di citazione al Tribunale di Verona con relativi allegati. Dall'analisi delle circostanze in cui si è verificata la risoluzione contrattuale e considerando che le versioni dei fatti fornite dall'una e dall'altra parte mai non sono coincidenti, questa stazione appaltante non ritiene che ci siano "significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto rilevanti quali indici di inaffidabilità dell'operatore", ai sensi dell'art 80 c. 5 lett. c) ter; 2) Per quanto concerne la documentazione relativa ai provvedimenti di applicazione di penali contestati al Consorzio Integra in qualità di Appaltatore sono riferite a prestazioni rese, in toto o in parte (se in R.T.I.) dai propri consorziati (diversi per ogni appalto). Il consorzio ha inoltre specificato che la maggior parte delle penali riguardano contratti nei quali il Consorzio Integra è subentrato al Consorzio Cooperative Costruzioni a seguito di affitto ramo d'azienda. Risultano, inoltre, prodotte tutte le integrazioni e gli approfondimenti richiesti in sede di soccorso istruttorio.

- ♣ L'operatore economico Cuzzolino Costruzioni Soc. coop di produzione e lavoro a r.l. ha trasmesso DGUE, conforme al modello inserito da questa stazione appaltante completando tutte le dichiarazioni mancanti relative alla parte III° lett. D punti 8 9 -10 11 ed ha indicato di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di Napoli;
- ❖ L'operatore economico Antonio Picone ha trasmesso DGUE, conforme al modello inserito da questa stazione appaltante completando tutte le dichiarazioni mancanti relative alla parte III° lett. D punti 8 − 9 −10 − 11 ed ha indicato di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di Caserta;
- ❖ Il costituendo RTI con mandataria ACME SRL ha trasmesso DGUE dell'Impresa mandante ILPA SRL completo in tutte le parti dichiarando l'iscrizione nella White List della Prefettura di Caserta in corso di rinnovo. Per quanto riguarda risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Colle Val d'Elsa l'RTI ha prodotto il provvedimento di risoluzione contrattuale, l'atto di ricorso avverso la risoluzione e documentazione utile ai fini valutativi. Dall'analisi risulta che le circostanze in cui si è verificata la risoluzione contrattuale sono molto complesse e le versioni dei fatti fornite dall'una e dall'altra parte mai coincidenti. E' inoltre pendente un ricorso avverso detta risoluzione ancora in corso di verifica dall'autorità giudiziaria. Questa stazione appaltante, quindi, non ritiene che si possa considerare la vicenda rilevante ai sensi dell'art 80 c. 5 lett. c) ter;
- ❖ Il costituendo RTI con mandataria Consorzio Stabile GST s.c.ar.l. ha trasmesso verbali d'ingresso delle due ditte consorziate al Consorzio. L'azienda esecutrice CEM Srl aveva dichiarato nel DGUE di non aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali. Questa stazione appaltante ai fini delle valutazioni previste dall'art.80 comma 4 del D.Lgs 50/2016 ha chiesto integrazione documentale, che è stata valutata positivamente, stante anche la situazione di pandemia ed i provvedimenti sospensione previsti dalla normativa emergenziale Covid 19;
- Il costituendo RTI con mandataria La Calenzano Asfalti S.p.A. ha provveduto ad inviare ogni documento, relazione o memoria utile ai fini della suddetta valutazione anche in merito alle eventuali misure di self-cleaning adottate ai sensi dell'art. 80, commi 7 ed 8 del D.Lgs. 50/2016. Tale documentazione è da considerarsi esaustiva e completa come da nota istruttoria allegata al presente verbale e firmata digitalmente dal Rup (allegato 1);
- ❖ Il costituendo RTI con mandataria Valbasento Lavori Srl ha trasmesso i DGUE richiesti di entrambe le ditte conformi e completi in tutte le parti. L'impresa Paeco Srl (mandante) ha prodotto, inoltre, chiarimenti in merito ai procedimenti penali pendenti a carico del legale rappresentante. Trattandosi di situazioni non definitive, essi, a giudizio di questa stazione appaltante, non rilevano ai fini della partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art.80 del D.Lgs 50/2016;

- ❖ Il costituendo RTI con mandataria Vescovi Renzo Spa ha provveduto ad inviare ogni documento, relazione o memoria utile ai fini della suddetta valutazione anche in merito alle eventuali misure di self-cleaning adottate ai sensi dell'art. 80, commi 7 ed 8 del D.Lgs. 50/2016. Tale documentazione è da considerarsi esaustiva e completa come da nota istruttoria allegata al presente verbale e firmata digitalmente dal Rup (allegato 2);
- ❖ L'operatore economico Varvarito Lavori Srl ha trasmesso DGUE conforme e completo in tutte le parti indicando di essere iscritto nella White List della Prefettura di Firenze. Ha dichiarato, inoltre, di non essere in regola con il pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice) e che sono in corso piani di rateizzazione già approvati dall'Agenzia delle Entrate. Questa stazione appaltante ha chiesto integrazione documentale, che l'operatore ha prodotto e che è stata valutata positivamente.

Con riferimento all'esame della documentazione trasmessa a seguito del soccorso istruttorio attivato ai sensi dell'art. 83, c. 9 del Codice e alla documentazione esaminata nella seduta del giorno 17 maggio 2021, il Presidente, dichiara la conformità alle prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara della documentazione complessivamente presentata dai seguenti n. 11 operatori economici, che sono dunque **da ammettere:** 

- Il costituendo RTI con mandataria ACME SRL con sede legale in Greve in Chianti (FI) C.F. e P.I. 06032430487 e mandanti ILPA SRL con sede legale in Teverola (CE), C.F. e P.I. 03002660615 e Lascialfari Carlo, Giovanni & C srl con sede legale in Firenze (FI), C.F. e P.I. 00579260480.
- 2. Il concorrente **Consorzio Integra Società Cooperativa** con sede legale in Bologna C.F. e P.I. 03530851207. Indica quale impresa esecutrice **Edinfra S.r.l.** con sede legale in Livorno C.F. e P.I. 01917390492.
- 3. Il costituendo RTI con mandataria **Valbasento Lavori Srl**, con sede legale in Calciano (MT), C.F. e P.I. 01159240777 e mandante **PA.E.CO. SRL** con sede legale in Garaguso (MT) C.F. e P.I. 01107550772.
- 4. Il costituendo RTI con mandataria Costruire Srl e mandante C.I.E.M. SRL, con sede legale in Camaiore (LU), C.F. e P.I. 01737930469.
- 5. Il costituendo RTI con mandataria **La Calenzano Asfalti S.p.A.** con sede legale in Calenzano (FI) C.F. e P.I. 01944720489, e mandanti **Rosi Leopoldo S.P.A.** con sede legale in Pescia (PT) C.F. e P.I. 00820700474, **Endiasfalti SPA**, con sede legale in Agliana (PT) C.F. e P.I. 00144840477 e **CO.EDIL SRL**, con sede legale in Montemurlo (PO) C.F. e P.I. 03323040489.
- 6. Il concorrente Cuzzolino Costruzioni Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. con sede legale in Napoli (NA), C.F. e P.I. 01497770634.
- 7. Il costituendo RTI con mandataria Vescovi Renzo Spa, con sede legale in Lamporecchio (PT) C.F. e P.I. 00408860476 e mandanti Impresa Edile Stradale F.lli Massai Srl con sede legale in Grosseto C.F. e P.I. 00088180534, Granchi Srl con sede legale in Pomarance (PI) C.F. e P.I. 01248990507, e Soc. Ing. Magnani Srl, con sede legale in Lamporecchio (PT) C.F. e P.I. 01107350470. Il raggruppamento indica quale impresa cooptata ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR 207/2010 l'impresa M.C.I. Srl con sede legale in Perugia C.F. e P.I. 01990420547.
- 8. Il concorrente Varvarito Lavori Srl, con sede legale in Firenze C.F. e P.I. 01500950488.
- 9. Il concorrente **Berti Sisto & C. Lavori Stradali S.P.A.**, con sede legale in Firenzuola (FI), C.F. e P.I. 00421510488.
- 10. Il concorrente **Antonio Picone**, con sede legale in Parete (CE), C.F. PCNNTN51B04G333H, e P.I. 02354120616.
- 11. Il costituendo RTI con mandataria **Consorzio Stabile GST s.c.ar.l.**, con sede legale in Firenze C.F. e P.I. 06382240486 e mandante **Fratelli Tabani Srl** con sede legale in Montale (PT) C.F. e P.I. 01562490472. Il consorzio Stabile GST s.c.ar.l partecipa quale consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c). Indica quali imprese esecutrici **Italbuild Srl** con sede in



Rignano sull'Arno (FI) C.F e P.I. 03666960483 e **CEM Srl Unipersonale** con sede in Barletta C.F e P.I. 04621970724.

Il Presidente dichiara conclusa la seduta e dispone di rimettere gli atti al Responsabile del Procedimento per l'approvazione e per gli adempimenti conseguenti.

Ricorda infine che i plichi virtuali contenenti l'offerta tecnica saranno aperti dalla commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente verbale composto da n. 2 pagine, delle quali occupa n. 4 facciate, e da n. 2 note istruttorie allegate e firmate dal Rup, viene letto, approvato e sottoscritto. Termina alle ore 9.50.

(Dott. Otello Cini)

L739 - PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SUPERCICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LE CITTÀ DI FIRENZE E PRATO LOTTO 7 COMUNE DI CAMPI BISENZIO (FI). CUP B81B17001020003 - CIG 868141524B.

Trasmissione Nota Istruttoria per ammissione concorrente l'RTI costituendo La Calenzano Asfalti S.p.A.

In risposta alla Vs. mail del 16.6.2021 di richiesta di una nota istruttoria per ammissione / esclusione del concorrente in oggetto, sulla scorta della documentazione elencata nella medesima nota si relaziona quanto segue con riferimento: a ciascuna fattispecie riconducibile alle cause di esclusione di cui all'art.80 c.5 lett.c) e lett.c-ter) D.Lgs.50/2016:

Alla procedura in oggetto ha partecipato l'RTI costituendo **La Calenzano Asfalti S.p.A.** con sede legale in Calenzano (FI) C.F. e P.I. 01944720489, e mandanti **Rosi Leopoldo S.P.A.** con sede legale in Pescia (PT) C.F. e P.I. 00820700474, **Endiasfalti SPA**, con sede legale in Agliana (PT) C.F. e P.I. 00144840477 e **CO.EDIL SRL**, con sede legale in Montemurlo (PO) C.F. e P.I. 03323040489. Gli operatori economici Rosi Leopoldo Spa e l'azienda Endiasfalti Spa, mandanti, in data 10 maggio 2021, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, sono stati condannati, con sentenza di primo grado, dal tribunale di Pistoia per reati specifici in materia di appalti. In sede di gara, entrambe le aziende hanno adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dall'Art.80 del D.Lgs 50/2016, dichiarando la pendenza del giudizio.

La sottoscritta (Rup), in applicazione della facoltà prevista dal sopracitato art.80 comma 5 lett.c), ha esperito, nel confronto con l'azienda, un'istruttoria finalizzata ad esaminare in concreto la situazione scaturita dalla sentenza di primo grado per poi decidere sulla rilevanza. Per questo, sono state inviate richieste di chiarimento alle due aziende coinvolte (Rosi Leopoldo Spa/Endiasfalti Spa), nelle quali, ai fini della ponderazione degli interessi in gioco e dell'analisi di eventuali misure di distanziamento e self cleaning attuate, è stato chiesto di produrre ogni documento utile. Si rileva, come premessa, che le circostanze che hanno portato all'emissione della sentenza di primo grado sono molto complesse e risalenti negli anni e che questa stazione appaltante ed la sottoscritta, cercando di adempiere in maniera scrupolosa ai propri doveri di ufficio, faranno ricorso alla propria competenza e professionalità esercitando discrezionalità di giudizio non potendo, in alcun modo, sostituirsi all'autorità giudiziaria.

In base alla documentazione prodotta dalle aziende, all'analisi del dispositivo della sentenza, ed al contemperamento degli interessi in gioco, si evidenzia quanto segue:

## ROSI LEOPOLDO SPA

1) La sentenza di condanna, di primo grado, emessa in data 10/05/2021, è ad oggi irrilevante poiché non ancora esecutiva e la sanzione interdittiva comminata con la stessa è ad oggi inefficace.

Nel procedimento di valutazione della rilevanza ai fini dell'art. 80 co. 5 lett. c) l'amministrazione deve verificare se tale sentenza, determina una qualche modifica rispetto alla valutazione già effettuata in sede di gara sull'ordinanza cautelare con la quale il GIP, nell'ambito del medesimo procedimento, aveva adottato, nel 2012 la misura interdittiva del divieto di contrarre con la PA, misura da ultimo annullata. La sopravvenuta sentenza di primo grado, del maggio 2021, sarà appellata dalle aziende coinvolte, appena depositate le motivazioni (il Tribunale si è riservato giorni 90 per il deposito), come dichiarato dalle stesse nelle risposte alle richieste di integrazione.

Va osservato che, ai sensi del combinato dell'art. 34 d.lgs. n. 231/2001 (rinvio alle norme del codice di procedura penale) e 650 c.p.p. (efficacia dei provvedimenti), le sentenze emesse ai sensi del d.lgs. n. 231/01 sono esecutive solo quando irrevocabili, cioè una volta passate in giudicato (e al successivo presupposto della notifica prevista dall'art. 77 d.lgs. n. 231/01).

Non trattandosi di sentenza definitiva, ne segue -quindi- che non vi è ad oggi alcuna interdizione efficace, e che quindi l'Impresa non versa nella condizione di cui all'art. 80, co. 5, lett. f) d.lgs. n. 50/2016 (TAR Toscana, n. 1355 del 6.11.2017).

2) Dall'istruttoria condotta è emerso come, nei confronti del soggetto responsabile del reato definitivamente accertato con sentenza Cass 2019 per i fatti del 2008/2012 - la società ha adottato misure di dissociazione provvedendo a revocare al predetto ogni potere di rappresentanza sociale, relegandolo a mero socio di minoranza già nell'anno 2014 privo di cariche e poteri (v. art. 80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016), come risulta dalla visura camerale Risultano inoltre adottati modelli organizzativi 231/01 a far data dal 2012, e successivamente affinati nel 2013 e 2014, procedura poi conclusasi con la nomina di un organismo di vigilanza indipendente. A ciò si aggiunga la nomina di un amministratore esterno che, unitamente alle altre misure, paiono oggi garantire la stazione appaltante rispetto alla sussistenza della moralità professionale

dell'operatore economico risultato aggiudicatario rispetto al reato attribuito al Tant'è che la stessa misura cautelare dell'interdizione a contrarre con la PA, comminata con ordinanza del 2012, è stata successivamente annullata.

3) Dall'analisi dell'operato delle imprese Rosi Leopoldo Spa ed Endiasfalti spa, che negli anni scorsi sono stati aggiudicatari di lavori pubblici con questa amministrazione (Repertorio n. 21860 del 11.07.2019 -Rosi Leopoldo Spa- Appalto per l'esecuzione dei lavori di completamento della circonvallazione di Rignano, lotto II, Comune di Rignano sull'Arno - CUP B27H13002670003 - CIG 72672547B6- Importo Contratto € 4.313.150,79/Repertorio n. 21915 del 04.06.2020 -RTI Rosi Spa-Endiasfalti Spa-Cori Srl- Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione alla Città metropolitana di Firenze - Lotto 3 Empolese e Valdelsa -CIG 8061125AC8- Importo Contratto : € 8.600.000,00 si evince piena correttezza nell'esecuzione dei lavori oggetto dei contratti, efficienza e trasparenza nei rapporti con la Stazione Appaltante.

Questo rapporto di fiducia nell'esecuzione degli appalti in corso, consente a questa Stazione Appaltante una valutazione fattiva dell'affidabilità degli operatori oggetto di sentenza.

## **ENIDIASFALTI SPA**

1) La sentenza di condanna, di primo grado , emessa in data 10/05/2021, è ad oggi irrilevante poiché non ancora esecutiva e è ad oggi inefficace.

La sopravvenuta sentenza di primo grado, del maggio 2021, sarà appellata dalle aziende coinvolte, appena depositate le motivazioni (il Tribunale si è riservato giorni 90 per il deposito), come dichiarato dalle stesse nelle risposte alle richieste di integrazione.

Va osservato che, ai sensi del combinato dell'art. 34 d.lgs. n. 231/2001 (rinvio alle norme del codice di procedura penale) e 650 c.p.p. (efficacia dei provvedimenti), le sentenze emesse ai sensi del d.lgs. n. 231/01 sono esecutive solo quando irrevocabili, cioè una volta passate in giudicato (e al successivo presupposto della notifica prevista dall'art. 77 d.lgs. n. 231/01).

Non trattandosi di sentenza definitiva, ne segue -quindi- che non vi è ad oggi alcuna interdizione efficace, e che quindi l'Impresa non versa nella condizione di cui all'art. 80, co. 5, lett. f) d.lgs. n. 50/2016 (TAR Toscana, n. 1355 del 6.11.2017).

- 2) Dall'istruttoria condotta è emerso come la società ha adottato misure di dissociazione provvedendo ad assumere modelli organizzativi 231/01 a far data dal 2012, e successivamente affinati nel 2013 e 2014, procedura poi conclusasi con la nomina di un organismo di vigilanza indipendente.
- A ciò si aggiunga la nomina di un amministratore esterno che, unitamente alle altre misure, paiono oggi garantire la stazione appaltante rispetto alla sussistenza della moralità professionale dell'operatore economico.
- 3) Dall'analisi dell'operato delle imprese Rosi Leopoldo Spa ed Endiasfalti spa, che negli anni scorsi sono stati aggiudicatari di lavori pubblici con questa amministrazione (Repertorio n. 21860 del 11.07.2019 -Rosi Leopoldo Spa- Appalto per l'esecuzione dei lavori di completamento della circonvallazione di Rignano, lotto II, Comune di Rignano sull'Arno CUP B27H13002670003 CIG 72672547B6- Importo Contratto € 4.313.150,79/Repertorio n. 21915 del 04.06.2020 -RTI Rosi Spa-

Endiasfalti Spa-Cori Srl- Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione alla Città metropolitana di Firenze -Lotto 3 Empolese e Valdelsa -CIG 8061125AC8- Importo Contratto : € 8.600.000,00 si evince piena correttezza nell'esecuzione dei lavori oggetto dei contratti, efficienza e trasparenza nei rapporti con la Stazione Appaltante.

Questo rapporto di fiducia nell'esecuzione degli appalti in corso, consente a questa Stazione

Appaltante una valutazione fattiva dell'affidabilità degli operatori oggetto di sentenza.

Si ritiene pertanto non sussistere, ad oggi, in assenza di fatti successivi al 2012 che dimostrino l'inefficacia delle misure di self cleaning adottate, alcuna valida ragione per ritenere che dalla sentenza non definitiva di primo grado in esame possano trarsi argomenti utili per sostenere la non affidabilità dell'operatore economico nell'odierna composizione aziendale e questo in riferimento a tutti i procedimenti in essere con la Città Metropolitana di Firenze e di competenza dello scrivente.

Su questi presupposti, quindi, non risulta possibile a questa stazione appaltante dimostrare "con mezzi adeguati che gli operatori economici si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità"ai sensi dell' art 80 comma 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016.

Firenze, il 17.06.2021

II RUP Arch. Nadia Bellomo



L 739- PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SUPERCICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LE CITTÀ DI FIRENZE E PRATO LOTTO 7 COMUNE DI CAMPI BISENZIO (FI). CUP B81B17001020003 - CIG 868141524B.

Trasmissione Nota Istruttoria per ammissione concorrente RTI costituendo Vescovi S.p.A.

In risposta alla Vs. mail del 16.6.2021 di richiesta di una nota istruttoria per ammissione / esclusione del concorrente in oggetto, sulla scorta della documentazione elencata nella medesima nota si relaziona quanto segue con riferimento: a ciascuna fattispecie riconducibile alle cause di esclusione di cui all'art.80 c.5 lett.c) e lett.c-ter) D.Lgs.50/2016:

Alla procedura in oggetto ha partecipato l'RTI costituendo **Vescovi S.p.A.** C.F./P.I. 00408860476 / IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL C.F./P.I. 00088180534 /-GRANCHI SRL C.F./P.I. 01248990507 / SOC.ING.MAGNANI SRL C.F./P.I. 01107350470. L' operatore economico Vescovi Renzo Spa, mandantario, in data 10 maggio 2021, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, è stato condannato ,con sentenza di primo grado, dal tribunale di Pistoia per reati specifici in materia di appalti. In sede di gara, l'azienda aveva adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dall'Art.80 del D.Lgs 50/2016, dichiarando la pendenza del giudizio.

La sottoscritta (Rup), in applicazione della facoltà prevista dal sopracitato art.80 comma 5 lett.c), ha esperito, nel confronto con l'azienda, un'istruttoria finalizzata ad esaminare in concreto la situazione scaturita dalla sentenza di primo grado per poi decidere sulla rilevanza. Per questo, è stata inviata richiesta di chiarimento all'operatore economico (Vescovi Renzo Spa), nella quale, ai fini della ponderazione degli interessi in gioco e dell'analisi di eventuali misure di distanziamento e self cleaning attuate, è stato chiesto di produrre ogni documento utile. Si rileva, come premessa, che le circostanze che hanno portato all'emissione della sentenza di primo grado sono molto complesse e risalenti negli anni e che questa stazione appaltante ed la sottoscritto, cercando di adempiere in maniera scrupolosa ai propri doveri di ufficio, faranno ricorso alla propria competenza e professionalità esercitando discrezionalità di giudizio non potendo, in alcun modo, sostituirsi all'autorità giudiziaria.

In base alla documentazione prodotta dalle aziende, all'analisi del dispositivo della sentenza, ed al contemperamento degli interessi in gioco, si evidenzia quanto segue:

1) La sentenza di condanna, di primo grado , emessa in data 10/05/2021, è ad oggi irrilevante poiché non ancora esecutiva ed è ad oggi inefficace.

La sopravvenuta sentenza di primo grado, del maggio 2021, sarà appellata dall' azienda coinvolta, appena depositate le motivazioni (il Tribunale si è riservato giorni 90 per il deposito), come dichiarato. Va osservato che, ai sensi del combinato dell'art. 34 d.lgs. n. 231/2001 (rinvio alle norme del codice di procedura penale) e 650 c.p.p. (efficacia dei provvedimenti), le sentenze emesse ai sensi del d.lgs. n. 231/01 sono esecutive solo quando irrevocabili, cioè una volta passate in giudicato (e al successivo presupposto della notifica prevista dall'art. 77 d.lgs. n. 231/01).

Non trattandosi di sentenza definitiva, ne segue che l'Impresa non versa nella condizione di cui all'art. 80, co. 5, lett. f) d.lgs. n. 50/2016 (TAR Toscana, n. 1355 del 6.11.2017).

2) Dall'istruttoria condotta è emerso come, la società ha adottato misure di dissociazione provvedendo a modificare, a seguito dell'avvio del procedimento penale, nel giugno 2012, il Consiglio di Amministrazione della Vescovi Renzo cessando dalla carica il Presidente del Consiglio di Amministrazione e nominando un nuovo Presidente. È stato adottato, con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 28.8.2012, un modello organizzativo (MOG), che prevede procedure specifiche per la partecipazione a gare pubbliche, idonee ad escludere che possano essere commessi i reati di corruzione e turbata libertà degli incanti da parte di soggetti appartenenti alla Società. Con la stessa deliberazione è stato nominato un Organismo di Vigilanza composto da soggetti

indipendenti, che sorveglia costantemente l'attuazione del MOG. A ciò si aggiunga la nomina di un amministratore esterno che, unitamente alle altre misure, paiono oggi garantire la stazione appaltante rispetto alla sussistenza della moralità professionale dell'operatore economico Vescovi Renzo Spa.

Si ritiene pertanto non sussistere, ad oggi, in assenza di fatti successivi al 2012 che dimostrino l'inefficacia delle misure di self cleaning adottate, alcuna valida ragione per ritenere che dalla sentenza non definitiva di primo grado in esame possano trarsi argomenti utili per sostenere la non affidabilità dell'operatore economico nell'odierna composizione aziendale.

Su questi presupposti, quindi, non risulta possibile a questa stazione appaltante dimostrare "con mezzi adequati che gli operatori economici si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità"ai sensi dell' art 80 comma 5 lett. c) del d.lqs. 50/2016.

Firenze, il 17.06.2021

Il RUP Arch. Nadia Bellomo

Attended to the control of